MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 6

Organi collegiali ed individuali

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto: il comitato amministrativo; il consiglio dei direttori di laboratorio; i consigli di laboratorio. Sono organi direttivi individuali: il direttore dell'Istituto; i direttori di laboratorio; il capo dei servizi amministrativi e del personale; il direttore della biblioteca; i direttori dei servizi tecnici; i direttori di reparto. Presso ogni laboratorio o servizio e' istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 della presente legge. Presso l'Istituto e' istituito un comitato scientifico con le funzioni di cui all'articolo 13.

Versione in vigore dal 9 settembre 1973, non più in vigore dal 7 agosto 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	III — Organi di direzione e di consulenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-6-organi-collegiali-ed-individuali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it